

## **FEDERTERME/CONFINDUSTRIA**

### **Emendamenti di interesse generale su Decreti Ristori 1-2 unificati**

#### **Contributo a fondo perduto – Sgravio contributivo**

- Diversa definizione della base di calcolo del valore soglia per aver diritto al contributo e di quella per la determinazione del suo ammontare (em. all'art. 1 comma 3)
- Innalzamento del limite del contributo da 150.000 a 300.000 per imprese turistiche e termali (em. all'art. 1 comma 8)
- Possibilità per le imprese turistiche e termali di fruizione dello sgravio contributivo pro-quota anche nel caso di ricorso agli ammortizzatori sociali (em. art. 12, comma 4)

#### **Emendamenti di specifico interesse del settore termale**

##### **Contributo a fondo perduto**

- Estensione alle imprese termali dell'incremento del 50% del limite del contributo già previsto per gli alberghi (sub em. lett. a), punto 2)

##### **Sospensione pagamento tasse, concessioni, etc.**

- Sospensione del pagamento dei canoni di concessione mineraria e della Ta.Ri. (em. art. 9, comma 1)
- Estensione alle imprese termali della sospensione dei versamenti tributari già prevista per gli alberghi (subem. lett. l), art. 13-ter)

##### **Lavoro**

- Adeguamento dei contratti extra e di surroga del settore termale alla normativa esistente per il turismo, che ne esclude la conversione dopo 36 mesi (em. art. 15, comma 10)

##### **Sanità**

- Precisazione finalizzata a consentire l'erogazione delle anticipazioni ASL anche alle imprese termali che non sottoscrivono accordi ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. 502/92 per scelta della Regione di appartenenza (subem. lett. o), art. 19-ter)
- Inserimento del sistema termale nella filiera della riabilitazione, anche post-COVID (em. art. 20)

13 novembre 2020

**A.S. 1994 – “Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.**

All'art. 9, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

*“2. E' sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.*

*3. L'imposta municipale sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto”.*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

## **RELAZIONE**

Il primo comma dell'emendamento è finalizzato a fornire liquidità alle imprese termali, recependo un indirizzo già espresso sin dall'inizio della pandemia da numerosi enti locali che già hanno sospeso, nei propri territori, il versamento dei canoni concessori.

La seconda parte, inoltre, muovendo dall'assunto che il blocco dell'attività degli alberghi termali e la forte contrazione dell'attività degli stabilimenti termali ha ingenerato un conseguente azzeramento dei volumi di rifiuti prodotti, chiede la cancellazione della relativa imposta.

**A.S. 1994 – “Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.**

All'articolo 15, dopo il comma 10, aggiungere il seguente articolo:

*“10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: “settore del turismo”, inserire le parole “, termale”*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

## **RELAZIONE**

L'attuale formulazione dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 81/2015 (c.d. “Jobs Act”), non ricomprende, nel proprio ambito di riferimento, anche il settore termale che pure, al pari del settore turistico e di quello dei pubblici esercizi, utilizza negli alberghi e negli stabilimenti termali lo strumento dei contratti extra e di surroga in modo analogo agli altri due settori per i servizi di durata non superiore a tre giorni.

Si tratta di un'evidente anomalia dovuta al fatto che il CCNL del settore termale ha regolamentato questa tipologia di contratti solo nel 2018, cui bisogna porre urgentemente rimedio.

Nel presente panorama di incertezza collegato all'emergenza da “Coronavirus”, infatti, che sta causando perdite ingentissime alle attività ricettive termali (che registrano cali di presenze che superano il 70%) gli strumenti contrattuali in oggetto rappresentano una risorsa particolarmente preziosa, tenuto soprattutto conto del fatto che il mutevole panorama legislativo di riferimento non consente alle aziende di poter attuare una programmazione di lungo periodo nelle assunzioni.

**A.S. 1994 – “Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.**

All'art. 12 , dopo il comma 14, inserire il seguente:

*“14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo uno.”*

L'emendamento non determina oneri aggiuntivi.

## **RELAZIONE**

L'attuale formulazione della norma esclude dallo sgravio le imprese che fanno parziale ricorso agli ammortizzatori sociali, penalizzando i datori di lavoro del settore turistico e termale che tentano di recuperare i livelli occupazionali precedenti alla pandemia pur in un quadro di perdurante incertezza.

Risultano conseguentemente escluse dal beneficio le aziende interessate da una maggiore situazione di difficoltà, che sono impossibilitate a riprendere a pieno ritmo l'attività e che potrebbero – se adeguatamente supportate – procedere con una riapertura parziale, richiamando in servizio una parte del personale che attualmente usufruisce del trattamento di integrazione salariale.

Il maggior onere derivante da una più ampia fruizione dell'esonero, sarebbe compensato dal minore ricorso agli ammortizzatori e pertanto non ci sono costi.

**A.S. 1994 – “Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.**

All'art. 1, comma 8, dopo le parole “euro 150.000” inserire le seguenti:

*“ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.”*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

## **RELAZIONE**

L'importo massimo del contributo a fondo perduto erogabile ai sensi dell'art. 1 è attualmente fissato, dal comma 8, in 150.000,00 euro, anche per le aziende di maggiori dimensioni, ossia con fatturato superiori ai 5 milioni di euro; il che rende insignificante il contributo.

Per le aziende del settore turistico e termale che si collocano oltre tale soglia di riferimento ciò corrisponde, nel migliore dei casi, ad un ristoro del tutto insufficiente, pari a circa il 17% di quanto perduto a causa della pandemia.

Se si considera che tali aziende hanno registrato, in media, nell'ultimo anno, perdite che vanno oltre il 75% del fatturato del 2019, perché lo strumento produca un risultato minimamente accettabile, è necessario aumentare in modo significativo il limite di cui sopra, portandolo almeno a 300.000,00 euro.

**A.S. 1994 – “Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.**

Dopo l'art. 20, inserire il seguente:

*“Art. 20-bis.*

*(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)*

*1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:*

- a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuro-motoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS – COV 2;*
- b) L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS – COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.”*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

## **RELAZIONE**

L'emendamento è finalizzato a consentire di erogare, da subito, a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e della funzione respiratoria, attualmente riconosciuti ai soli assicurati dell'INAIL ed ampliando il novero delle patologie previste ricomprendendo tra queste anche gli esiti dell'infezione da COVID – 19.

I benefici in termini di abbattimento delle liste d'attesa e di contenimento della spesa sanitaria sarebbero più che evidenti ed ottenibili a costo zero, considerato che l'erogazione delle prestazioni riabilitative avverrebbe nel rispetto di limiti di spesa termale già contrattualizzati e, ad oggi, in larghissima misura non ancora raggiunti.

**A.S. 1994 – “Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.**

All'art. 1, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

*“3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo – 30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo – 30 agosto 2019.*

*3-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito in legge dalla legge 17 luglio 2020, numero 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: ‘5-bis. L'ammontare del contributo a fondo perduto dovuto alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, è determinato applicando le percentuali di cui al comma precedente alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo – 30 agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo – 30 agosto 2019.’.”*

L'emendamento non determina oneri aggiuntivi.

#### **RELAZIONE**

Il valore soglia per aver titolo al contributo è previsto che sia calcolato sul raffronto tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello di aprile 2019.

Ciò penalizza fortemente le imprese del settore termale e turistico, che in questo mese abitualmente non registrano introiti in linea con la media annuale.

E' pertanto necessario adeguare sia il valore soglia di riferimento di questo strumento che il suo ammontare, alle reali caratteristiche dei predetti settori, utilizzando come riferimento la media calcolata sul periodo gennaio/agosto 2020, rispetto al corrispondente periodo del 2019.

**A.S. 1994 – “Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.**

**Subemendamento all'emendamento 1.1000**

Alla lettera o), articolo 19-ter, comma 1, lettera b) dopo le parole “*decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020*” aggiungere le seguenti:

*“o di altri provvedimenti regionali finalizzati all'erogazione di prestazioni in regime di accreditamento”*

di conseguenza, nel penultimo e ultimo cpv., dopo le parole “*stipulati per l'anno 2020*” aggiungere le seguenti: “*o negli altri provvedimenti regionali finalizzati all'erogazione di prestazioni in regime di accreditamento*”.

**RELAZIONE**

L'acconto del 90% sul budget contrattualizzato per cure termali per l'anno 2020 deve essere riconosciuto dalle regioni anche alle imprese termali che non sottoscrivono accordi ex art. 8-quinquies del d.lgs. 502/92, perché le rispettive regioni di appartenenza (es. Toscana, Emilia Romagna, Lombardia) hanno deciso di adottare provvedimenti regionali finalizzati all'erogazione di prestazioni in regime di accreditamento diversi dai contratti contenenti il budget per ogni singola struttura, ma che rivestono comunque la medesima validità ed efficacia quanto al contenimento della spesa per cure termali.



**A.S. 1994 – “Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.**

**Subemendamento all'emendamento 1.1000**

Alla lettera a), punto 2), dopo le parole “551000-Alberghi,” aggiungere le seguenti:

*“960420-Stabilimenti termali,”*

**RELAZIONE**

Deve essere esteso anche alle imprese termali l'incremento del 50% del contributo a fondo perduto previsto per gli alberghi, in considerazione del fatto che le limitazioni alla mobilità imposte con il DPCM del 3 novembre 2020 hanno comportato il sostanziale blocco dell'attività delle aziende termali.

**A.S. 1994 – “Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.**

**Subemendamento all'emendamento 1.1000**

Alla lettera l), articolo 13-ter, comma 1, dopo le parole “*l'attività alberghiera*” aggiungere le seguenti:

*“l'attività termale,”*

**RELAZIONE**

Deve essere estesa anche alle imprese termali la sospensione dei versamenti tributari prevista per gli alberghi, gli altri operatori del turismo e quelli dei settori di cui all'allegato 2, in considerazione del fatto che le limitazioni alla mobilità imposte con il DPCM del 3 novembre 2020 hanno comportato il sostanziale blocco dell'attività delle aziende termali.